


# ***COMUNE DI CISTERNA DI LATINA***

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

---



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI  
AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS.165/2001  
E DELL'ART.110, COMMA 6 DEL D.LGS.267/2000.**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°145 del 03/05/2005

## **ART. 1 - (RIFERIMENTI GENERALI)**

1. Il presente regolamento disciplina profili di organizzazione dell'ente locale, con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 della legge n. 131/2003.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono definite con riferimento all'articolo 75 dello Statuto del Comune di Cisterna di Latina.

## **ART. 2 - (OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI)**

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti di collaborazione professionale ad alto contenuto di professionalità istituiti attraverso il conferimento di appositi incarichi professionali o di collaborazione coordinata e continuativa per l'assolvimento di prestazioni e/o l'esercizio di attribuzioni, o di collaborazione occasionale per il conseguimento di specifici obiettivi e/o la realizzazione di appositi programmi o progetti, ai sensi delle disposizioni recate dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs.165/2001 e dell'art.110, comma 6 del D.Lgs.267/2000.
2. Le collaborazioni di cui al precedente comma, da conferirsi per prestazioni ad elevato contenuto di professionalità, sono affidate ad esperti esterni di provata competenza e possono avere ad oggetto specifiche consulenze, studi, analisi, progetti, piani, pareri, proposte ed, in genere, qualsiasi attività di supporto assumibile nell'ambito delle prestazioni professionali richieste che, comunque, presentino, per loro natura, il necessario carattere della temporaneità compatibile con gli obiettivi che l'amministrazione si propone con la costituzione di tali rapporti.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici.
  - b) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  - c) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - d) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
  - e) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti;

## **ART. 3 - (PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI)**

1. L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi, progetti o attività solo qualora:
  - a) non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.
  - b) si tratti di materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate.

#### **ART. 4 - (PROCEDURA PER SELEZIONARE I COLLABORATORI)**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.3, l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento ha carattere fiduciario ed è operato con apposito provvedimento motivato del Sindaco, o della Giunta Comunale, che individua il soggetto contraente sulla base di specifici e documentati profili di professionalità e di competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione di tale rapporto. Il provvedimento di individuazione del soggetto contraente costituisce atto di indirizzo rivolto al Dirigente del settore interessato, competente alla stipula del conseguente contratto.

2. L'amministrazione, ove non sia in grado di reperire la professionalità secondo le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di adottare apposito avviso pubblico di ricerca di tale professionalità di elevata specializzazione. In tal caso il Dirigente del Settore interessato, ai fini dell'individuazione della parte contraente, potrà operare valutazioni comparative, anche basate sull'apprezzamento di curricula professionali, ovvero valutazioni di idoneità all'assolvimento dell'incarico da conferirsi fondate su altri elementi di considerazione, ferma restando la necessità motivazionale dell'atto di individuazione della parte stessa.

#### **ART. 5 - (FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA)**

1. I rapporti di collaborazione professionale sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile, in forma scritta a cura del Dirigente incaricato.

2. L'amministrazione e il collaboratore curano, per rispettivi ambiti d'obbligo gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali, inerenti la formalizzazione del rapporto di collaborazione.

#### **ART. 6 - (CONTENUTI ESSENZIALI DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE)**

1. I contratti di collaborazione professionale sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione specifica delle prestazioni e delle modalità di svolgimento dell'incarico;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività e le eventuali penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- d) Il corrispettivo economico della prestazione o i relativi criteri di determinazione, per il quale è necessaria la proporzionalità rispetto all'utilità conseguita dall'amministrazione ;
- e) Modalità e tempi di erogazione del corrispettivo economico della prestazione;
- f) la durata del contratto;
- g) le modalità di interazione operativa tra amministrazione e collaboratore, anche con riferimento al seguente articolo 7;
- h) le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo;
- i) per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali secondo la normativa vigente in materia,
- j) ulteriori elementi regolativi del rapporto, con riferimento a quanto indicato nei successivi commi 2 e 3.

2. I contratti di collaborazione professionale anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

3. In particolare, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa è inserita la specifica clausola inerente l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

#### **ART. 7 - (MODALITÀ DI SVILUPPO DELLE INTERAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE E COLLABORATORI)**

1. L'amministrazione coinvolge i collaboratori nelle attività di realizzazione del progetto o del programma per il quale agli stessi è stato conferito incarico in modo tale da ottimizzarne i contributi e da valorizzarne le specifiche professionalità.

2. L'amministrazione individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico e una struttura di afferenza nella propria organizzazione .

3. Qualora l'attività del collaboratore si debba esplicare, per sua natura o fini, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione, la stessa provvede a dotare il collaboratore di adeguata strumentazione e a mettere a disposizione dello stesso spazi idonei sotto ogni profilo.

4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con comunicazione all'Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione istaurato con il Comune di Cisterna di Latina.

#### **ART. 8 - (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA)**

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 9 - (VERIFICHE FUNZIONALI)**

1. L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori professionali in relazione all'attuazione dei progetti o programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

#### **ART. 10 - (REGISTRO DEGLI INCARICHI)**

E' istituito presso la Segreteria Generale dell'Ente un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi pattuiti e l'oggetto dell'incarico. A tal fine i Dirigenti sono tenuti a comunicare al Segretario Generale il provvedimento di conferimento dell'incarico.

#### **ART. 11 - (DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI)**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento in relazione ai rapporti di collaborazione professionale anche coordinata e continuativa le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. La costituzione di rapporti di cui al presente articolo, comunque, riveste carattere straordinario e residuale, non potendosi impiegare quale strumento surrogatorio di riconosciute carenze dotazionali.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.